

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) MIRONE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) NATOLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) DE LUCA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) DESIDERIO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - AURELIO MIRONE

Seduta del 03/05/2019

FATTO

Il ricorrente afferma di aver prestato garanzie fideiussorie ad un intermediario successivamente incorporato dalla convenuta, in favore di una società per le obbligazioni discendenti da un mutuo fondiario ipotecario. In data 19.02.2016 chiedeva all'intermediario lo svincolo e la restituzione delle fideiussioni prestate e, in data 12.04.2016, veniva comunicato che la liberazione sarebbe stata formalizzata con una ulteriore comunicazione, in seguito all'acquisizione di nuove garanzie.

Ottenute le nuove garanzie, in data 05.08.2016, l'Intermediario notificava al ricorrente una comunicazione con cui dichiarava di liberarlo dagli impegni assunti. Dopo aver rilevato la presenza di segnalazioni di inadempienze, relative al suddetto rapporto, in data 04/06/2018 il ricorrente richiedeva all'intermediario, oggi incorporato dalla resistente, la cancellazione di ogni segnalazione.

Il ricorrente afferma che tale segnalazione gli abbia arrecato dei danni, avendo precluso l'accesso a finanziamenti di carattere personale ed aziendale, oltre ad aver leso la sua reputazione personale e commerciale; in particolare lamenta il danno subito a seguito del diniego alla richiesta di finanziamento per l'acquisto della casa familiare e del terreno circostante per € 30.000,00 a causa delle segnalazioni illegittime e che veniva lesa la sua reputazione personale e commerciale.

Insoddisfatto dell'esito del reclamo, il ricorrente si rivolge all'ABF, chiedendo che il Collegio disponga la cancellazione della segnalazione e condanni l'intermediario al



risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale da quantificarsi in complessivi € 95.000,00, oltre spese di assistenza difensiva.

Costituitosi ritualmente, l'intermediario afferma, preliminarmente, che il ricorrente era cliente di altro intermediario (Intermediario B) che faceva parte del gruppo bancario dell'Intermediario C, finito in liquidazione coatta amministrativa in data 25.06.2017 e fuso per incorporazione nell'odierna resistente; che l'Intermediario B concedeva, ad una società di cui il ricorrente era socio, un mutuo ipotecario da rimborsarsi entro il 30.06.2024.

Il Ricorrente, pertanto, prestava fideiussione specifica a garanzia del mutuo e chiedeva di essere liberato dall'impegno assunto, circostanza poi verificatasi nell'agosto 2016. Nel mese di giugno 2018 il Ricorrente chiedeva all'odierna resistente la cancellazione del proprio nominativo dalla banca dati CRIF.

L'intermediario eccepisce il proprio difetto di legittimazione passiva, atteso che non ha effettuato alcuna segnalazione, effettuata dall'intermediario B, ad oggi estinto; la mancata prova di qualunque danno subito dal ricorrente.

Alla luce di quanto sopra, nonché l'intermediario chiede che il Collegio rigetti il ricorso in quanto infondato.

DIRITTO

La questione oggetto della presente decisione concerne una segnalazione nei SIC, relativa ad un rapporto ritrasferito dall'intermediario convenuto e avente ad oggetto una contestazione relativa a fatti verificatisi prima della cessione.

In primo luogo, si rappresenta che contrariamente a quanto affermato, il ricorrente deve qualificarsi come non consumatore, atteso che dalla documentazione prodotta egli risulta essere socio accomandante della società in accomandita semplice oggetto di degnazione in Sic.

Inoltre, Il Collegio richiama l'orientamento espresso dal Collegio di Bari nella decisione n. 12850 resa in data 08.06.2018, in merito all'accertamento della legittimazione passiva dell'intermediario ritrasferente crediti deteriorati alle banche in l.c.a..ai sensi del d.l. 99/2017: *“Appare evidente quindi come la titolarità attuale della ‘posizione’ controversa risulti in capo a soggetto diverso dall'intermediario convenuto e debba essere in definitiva rinvenuta nei confronti della società sottoposta a liquidazione coatta.*

Ciò non determina tuttavia, e di per sé, il disconoscimento in capo all'intermediario convenuto della legittimazione passiva dovendosi ulteriormente verificare, in primo luogo, che, a prescindere dalla titolarità del rapporto, non sussista (o residui) in capo al soggetto convenuto una responsabilità che lo renda legittimo destinatario della pretesa fatta valere dal ricorrente; e, in secondo luogo, ove ciò non accada, che la ‘posizione’ controversa all'esame dell'Arbitro risulti effettivamente fra quelle riconducibili fra i crediti deteriorati suscettibili di essere sottoposti al regime dinnanzi ricordato.

Quanto alla prima questione, deve osservarsi che, mentre per la cessione dell'azienda esitata in esecuzione del contratto del 26/6/2017, non trova applicazione – come espressamente stabilito dal citato art. 3, c. 1, del D.L. n. 99/2017 – l'art. 58, c. 5, T.U.B. (secondo il quale “ i creditori ceduti hanno facoltà, entro tre mesi dagli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2, di esigere dal cedente o dal cessionario l'adempimento delle obbligazioni oggetto di cessione. Trascorso il termine di tre mesi, il cessionario risponde in via esclusiva”), con l'implicazione quindi della esclusione del cumulo ‘temporaneo’ (per tre mesi) della responsabilità del soggetto cedente e del cessionario, nel caso invece dei rapporti (crediti deteriorati) oggetto di retrocessione, poiché l'art. 4 del D.L. n. 99/2017 non richiama il primo comma dell'art. 3 del medesimo



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

decreto, ma solo il secondo, ne deriverebbe l'applicabilità al caso di specie della regola generale prevista, per l'appunto, dal quinto comma dell'art. 58 T.U.B.; assumendo pertanto rilevanza la verifica del decorso o meno del termine dei tre mesi per poter escludere ogni coinvolgimento del cedente (recte, del ri-trasferente), fatta salva la responsabilità del cessionario che, secondo l'insegnamento della Suprema Corte (Cass. n. 18258/2014), non viene peraltro ad essere perimetrata secondo il criterio di cui all'art. 2560, c. 2, c.c., giusta la portata derogatoria, rispetto a tale ultima disposizione, della previsione racchiusa nell'art. 58, c. 5, T.U.B."

Nel caso di specie dalla documentazione versata in atti risulta che la prima segnalazione è stata effettuata nei mesi di aprile 2017, da parte di un intermediario diverso dalla resistente.

Inoltre, dal contratto prodotto dall'intermediario risulta che il rapporto in questione è stato trasferito alla capogruppo (intermediario C) dall'intermediario (B) incorporato dall'odierna convenuta. L'intermediario C ha infine ritrasferito il rapporto controverso ad una società terza nei mesi di aprile 2018.

Con riguardo alla legittimazione passiva dell'intermediario convenuto, si rileva che il finanziamento *de quo* rientra nel pacchetto di crediti ritrasferiti dall'intermediario B (incorporato dalla resistente) all'intermediario C, in virtù del contratto di cessione d'azienda ai sensi del d.l. 99/2017. Si rileva, inoltre, che il ricorrente ha esperito sia il reclamo che il successivo ricorso oltre il termine di tre mesi decorrenti dagli adempimenti pubblicitari di cui al secondo comma dell'art. 58 TUB, periodo in cui si realizza il cumulo temporaneo di responsabilità tra cedente e cessionario.

Alla luce di quanto sopra, ed in conformità all'orientamento sopra esposto si dà atto del difetto di legittimazione passiva in capo all'intermediario resistente, con conseguente rigetto del ricorso.

P.Q.M.

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARIA ROSARIA MAUGERI